

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6830 del 27/11/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi n. 13B/C/D/E/F/G, richiesta dalla Ditta B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L. per la Modifica Sostanziale dell'attività di trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi, confezionamento legumi, cereali ed altri semi, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2023-3919 del 02.08.2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7097 del 27/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 24344/2025/MB/RM

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi n. 13B/C/D/E/F/G, richiesta dalla Ditta **B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L.** per la **Modifica Sostanziale** dell'attività di **trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi, confezionamento legumi, cereali ed altri semi**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2023-3919 del 02.08.2023, adottato da Arpae - SAC Ferrara, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
3. **Nulla osta di impatto acustico** di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 09.07.2025 il SUAP del Comune di Jolanda di Savoia (FE), con la nota Prot. n. 5888 del 08.07.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/123309 del 09.07.2025, ha trasmesso la documentazione che la Ditta B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L., con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, attraverso il proprio Amministratore Unico, ha presentato allo stesso SUAP, per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento allo stabilimento ubicato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi n. 13B/C/D/E/F/G, per la modifica sostanziale dell'attività di trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi, confezionamento legumi, cereali ed altri semi, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2023-3919 del 02.08.2023, adottato da Arpae - SAC Ferrara;

alla documentazione sopra citata è stato anche allegato il "Nulla Osta" del Comune di Jolanda di Savoia in merito all'impatto acustico;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/134995 del 25.07.2025, pur segnalando che tale documentazione è pervenuta in maniera formalmente non corretta in quanto priva della dovuta nota di trasmissione, ha comunicato, per quanto di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale e di rimanere in attesa di ricevere, da parte del SUAP:

- la Comunicazione di Avvio del procedimento amministrativo;

- il parere di carattere Urbanistico e Sanitario, di competenza del Servizio Ambiente del Comune di Jolanda di Savoia, riguardante le emissioni in atmosfera, entro 30 giorni dal ricevimento della nota;

il giorno 07/08/2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/143285 del 07/08/2025), il SUAP del Comune di Jolanda di Savoia ha trasmesso la nota di “Comunicazione di avvio del procedimento” nella quale, in particolare, ha indicato che l’istanza di A.U.A. in oggetto, di modifica sostanziale dell’attività per come sopra specificato, è stata depositata presso lo stesso Comune in data 18.06.2025 (Prot. SUAP n. 5365) con avvio del procedimento in data il 08.07.2025;

con l’Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2023-3919 del 02/08/2023 sopra citato, la Ditta “B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L.” con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e stabilimento nel Comune di Jolanda di Savoia (FE, Via delle Bonifiche Ferraresi n. 13B/C/D/E/F è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi, confezionamento legumi, cereali ed altri semi, relativamente alle matrici indicate ai punti 1., 2. e 3. in oggetto;

La Società, nello stabilimento in oggetto, intende dare corso ad una serie di interventi che prevedono, per quanto riguarda le matrici ambientali che necessitano di autorizzazione, la modifica sostanziale per la matrice “Aria” e per la matrice “Impatto Acustico”;

con la stessa nota Prot. n. 134995/2025 precedentemente citata, il SAC di Arpae ha anche provveduto a richiedere al Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, la Relazione Tecnica (come previsto dalla nota della Direzione Generale dell’Arpae Emilia-Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546), per la matrice “Emissioni in atmosfera”, formulata poi dallo stesso Servizio Territoriale con la nota Prot. n. 144863 del 11.08.2025, nella quale ha espresso una valutazione favorevole, con prescrizioni;

L’art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l’Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

A far data dall’ 01.01.2016, in applicazione dell’art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell’A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Il SUAP del Comune di Jolanda di Savoia con la nota Prot. n. 7391 del 02/09/2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/155727 del 02/09/2025, ha trasmesso il parere di competenza dell’Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 53904 del 29/08/2025, in merito alle emissioni in atmosfera;

Il SUAP del Comune di Jolanda di Savoia con la nota Prot. n. 8827 del 21/10/2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/187297 del 22/10/2025, ha trasmesso il “*Parere urbanistico per A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e seguito parere AUSL*”, favorevole con prescrizioni;

In data 14/11/2025, la Ditta ha trasmesso la Tavola aggiornata della rete scarichi, per un mero adeguamento della planimetria (Prot. Arpae n. PG/2025/202876 del 14/11/2025);

VISTI:

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*" alla parte V - "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso Decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272, c. 2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione. Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti

in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

la Determinazione n. 4606 del 04.06.1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 stabilisce "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

Con la Delibera della Giunta Regionale 21.01.2002 n. 45, vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14.04.2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001 n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124;*

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE

fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2023-3919 del 02.08.2023;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Società B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di **ADOTTARE la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, Codice Fiscale e P.IVA n. 02012330383, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, lavorazione arachidi, confezionamento legumi, cereali ed altri semi**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2023-3919 del 02/08/2023, adottato da Arpae - SAC Ferrara, nello stabilimento localizzato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi n. 13B/C/D/E/F/G, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

con l'effetto di **SOSTITUIRE la precedente Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2023-3919 del 02/08/2023, adottato da ARPAE-SAC Ferrara, **di cui si assume la scadenza**;

2. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
- "Allegato ACQUA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato IMPATTO ACUSTICO"
3. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di DISPORRE che **il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.** dalla data di messa in esercizio delle **emissioni in atmosfera** Nella configurazione autorizzata con il presente atto;
5. di DARE ATTO, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif.

- P85008/ER), **il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'A.U.A.** definiti con la Determinazione n. DET-AMB-2023-3919 del 02/08/2023, di cui si assume la scadenza e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di STABILIRE che gli Allegati "ACQUA", "ARIA" e "IMPATTO ACUSTICO" al presente atto sostituiscono le prescrizioni indicate nell'atto n. 3919/2023, sopra citato;
 7. di PRECISARE che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae - SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
 8. di INFORMARE che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
 9. di INFORMARE che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
 10. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
 11. di INFORMARE che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
 12. di INFORMARE che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
 13. di INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;

14. di INFORMARE che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.